



Comune di Modena
Consiglio Comunale
Gruppo PDL

Modena, 2 luglio 2012

Al Sindaco di Modena
Al Presidente del
Consiglio Comunale di Modena

INTERROGAZIONE URGENTE

OGGETTO: PIANO SOSTA, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA PREDISPOSTO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DELLE AREE A PARCHEGGIO LIBERO, COME PRESCRITTO DAL CODICE DELLA STRADA?

Premesso che

- dal giorno 21 luglio 2012 entrerà in vigore il nuovo piano sosta del Comune di Modena;
- in base agli accordi sottoscritti dalla Giunta Comunale, la società privata Modena Parcheggi spa esigerà dai cittadini il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo per la sosta a pagamento per il parcheggio dell'automobile in centro storico, e nei nuovi spazi delimitati con striscia blù, con una tariffa che aumenta progressivamente con l'avvicinarsi della zona sosta a Piazza Grande;
- la società privata sopra citata, che ha costruito il parcheggio sotterraneo 'Novi Park', ha ottenuto dal Comune di poter incassare per 39 anni i proventi derivanti da tutte le soste a pagamento, come era previsto dal bando di gara che si è aggiudicata, con evidente grande vantaggio economico per la società Modena parcheggi spa e con grave danno per le casse comunali;

Considerato che

- secondo il principio affermato dalla Sentenza 9 gennaio 2007 n. 116 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, è stato dichiarato NULLO il verbale di contestazione per sosta vietata in un'area di parcheggio a pagamento, nel caso in cui l'amministrazione non dimostri di aver predisposto nelle immediate vicinanze anche aree a parcheggio libero, così come previsto dall'art. 7, comma VIII, del Codice della Strada;

- l'art. 7 – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, comma VIII, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 testualmente recita “ VIII. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico;

il sottoscritto al Signor Sindaco

chiede

- di venire urgentemente in Consiglio Comunale a relazionare su quanto in premessa;
- se ritiene che il piano sosta di Modena abbia rispettato la normativa vigente del Codice della Strada, che prevede parcheggi liberi nelle immediate vicinanze delle aree a parcheggio a pagamento;
- quanti parcheggi liberi sono previsti, in quale percentuale rispetto a quelli a pagamento e a quale distanza;
- dove sono dislocati i parcheggi liberi nelle zone di ‘allargamento della sosta a pagamento’.

Dott. Adolfo Morandi

Si autorizza la diffusione a mezzo stampa (firma):